

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 07917/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7917 del 2021, proposto da

Tullia Monticelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Cassibba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Andrea Costa N 121/6;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

***previa sospensione,***

dell'avviso del 04/06/2021 (a firma del Vice Direttore Generale dell'USR della Emilia Romagna, dott. Bruno E. Di Palma), della pubblicazione degli esiti della prova scritta per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nel sito internet dell'USR e della graduatoria dei candidati ammessi della Procedura straordinaria, per titoli ed esami,

per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, e dell'Elenco alfabetico allegato al detto Avviso, dal quale la ricorrente saputo di non avere superato la prova scritta (01 - m\_pi.AOODRER.REGISTRO-UFFICIALEU.0011242.04-06-2021-1);

dell'avviso del 28 giugno 2021 (a firma del Vice Direttore Generale dell'USR della Emilia Romagna, dott. Bruno E. Di Palma) con il quale veniva pubblicato il Decreto di approvazione della graduatoria di merito della Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado nonché la graduatoria dei candidati (02 - m\_pi.AOODRER.Registro-DecretiR.0000363.28-06-2021);

del successivo avviso del 14.07.2021 (a firma del Vice Direttore Generale dell'USR della Emilia Romagna, dott. Bruno E. Di Palma) con il quale veniva dato atto della rettifica della sofferta graduatoria (03 - m\_pi.AOODRER.Registro-DecretiR.0000430.14-07-2021);

dei verbali ed atti della Commissione giudicatrice, nominata dal citato USR (04 - DECRETO-A012\_n.-788.22-10-2020), da cui risulta che la ricorrente non ha raggiunto il punteggio sufficiente, pari a 56/80 punti, al superamento della prova scritta;

-della griglia di valutazione dell'elaborato della ricorrente, acquisito con istanza di accesso agli atti, compito n 287, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 51/75 per i cinque quesiti a risposta aperta e 1,3/5 per il quesito in lingua inglese, per un totale di 52,30/80 (05 - Compito n 287);

ove esistenti, dei verbali di approvazione dell'elenco e della graduatoria di cui sopra, di estremi e contenuto ignoti;

del verbale di scioglimento dell'anonimato del 20.4.2021, non cognito;

ove occorrer possa, dei Decreti dipartimentali del MIUR, n. 510, pubblicato nella G.U. del 28.4.2020, e n. 783 pubblicato nella G.U. del 10.7.2020, nonché degli ulteriori atti del procedimento di organi ministeriali, anche endoprocedimentali, tra cui quelli che hanno stabilito le griglie di valutazione;  
e di ogni ulteriore atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami;

Ritenuto di autorizzare la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 41, comma 4, cpa, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero resistente dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

Ritenuto di rinviare per il prosieguo alla camera di consiglio dell'11 ottobre 2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), riservata ogni decisione in rito, merito e sulle spese, dispone la notifica del ricorso nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio dell'11 ottobre 2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Paola Patatini, Consigliere, Estensore

Luca Biffaro, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Paola Patatini**

**IL PRESIDENTE**

**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**